

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3845 del 25/07/2018
Oggetto	Tonini Andrea, sede legale Via Fontana, 19, Sasso Marconi (BO). Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via degli Andreani, 7, Sasso Marconi (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3920 del 19/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE-SAC
(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)
Unità Rifiuti

Oggetto: Tonini Andrea, sede legale Via Fontana, 19, Sasso Marconi (BO).

Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via degli Andreani, 7, Sasso Marconi (BO)

Codice Fiscale TNNNDR68C12A944W

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

- R4** Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R12** Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R 13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

determina:

1. di autorizzare alla ditta Tonini Andrea, sede legale Via degli Andreani, 7, Sasso Marconi (BO), la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via degli Andreani, 7, Sasso Marconi (BO), nel rispetto delle prescrizioni, raccomandazione ed avvertenze allegate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1)
2. che l'avvio della gestione dell'impianto è subordinata alle seguenti condizioni:
 - prestazione e relativa accettazione da parte di ARPAE SAC di Bologna della garanzia finanziaria, come stabilito dall'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le

seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, Bologna.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 75.000 (settantacinquemila/00)

Detto importo può essere ridotto del 40% o del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, qualora lo stabilimento aziendale sia in possesso di certificato Uni En Iso 14001 o registrazione Emas valida.

La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione oppure per la durata dell'attività, se più breve della durata dell'autorizzazione, fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8542 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

In alternativa, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

ARPAE SAC di Bologna Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

da atto che

3. le spese istruttorie, quantificate in € 907,00 (*novacentosette/00 euro*) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse in data 4/01/2018, tramite bonifico bancario sul conto intestato a ARPAE;

stabilisce che:

4. copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibiti agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
5. il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;

demanda:

6. domanda all'Unità Rifiuti ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione a Tonini Andrea Sasso Marconi (BO) in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Sasso Marconi, all'Ausl Città di Bologna, alla Città Metropolitana di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;

da atto che:

7. ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna – Bologna, entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8542 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

conoscenza del presente provvedimento, in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proponibile entro 120 giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8542 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Motivazioni e descrizione del procedimento

1.1 Tonini Andrea, sede legale Via Fontana, 19, Sasso Marconi (BO), svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi in virtù dell'iscrizione n. 117821/2013 al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti, con scadenza in data 06/08/2018.

L'attività consiste principalmente nel recupero di rifiuti ferrosi, non ferrosi e spezzoni di cavo di rame ricoperto (operazione R4), per un quantitativo di 1.225 t/a e nella loro messa in riserva (operazione R13) , per un quantitativo di 3.665 t/a, per un valore complessivo di 4.890 t/a di rifiuti conferibili.

1.2 In data 19/01/2018 Tonini Andrea, Sasso Marconi (BO) ha presentato¹ domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, per la gestione dell'attività recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via degli Andreani, 7, Sasso Marconi (BO).

Il proponente chiede di trasferire l'attività di recupero attualmente svolta in Via Fontana, 19, Sasso Marconi (BO), in virtù di atto di iscrizione al registro dei recuperatori della provincia di Bologna, n. 117821/13 in scadenza il 6/08/2018, in un'area vicina appartenente al medesimo comparto produttivo del Comune di Sasso Marconi, individuata catastalmente al foglio 62 mappali 88 e 347, di superficie complessiva pari a 500 mq circa e sita in Via degli Andreani, 7.

La ditta intende continuare a svolgere la medesima attività di recupero di talune tipologie di rifiuti non pericolosi, quali rottami ferrosi e non ferrosi e cavi di rame, che sta attualmente svolgendo nel sito di Via Fontana, 19, ma in un capannone di maggiori dimensioni. In più la ditta prevede di gestire, mediante un mero stoccaggio provvisorio (operazione R13), talune tipologie di rifiuti principalmente a base cartacea, legnosa, di plastica e di vetro al fine di garantire un servizio completo di raccolta dei rifiuti alla clientela.

I quantitativi massimi di rifiuti che si intendono gestire sono pari a 3.000 t/a.

La capacità massima di stoccaggio istantanea è pari a 200 t.

Il quantitativo massimo di rifiuti che si intende gestire secondo l'operazione R4 è pari a 1 t/giorno

¹ Agli atti PGBO/1427 e 1428 del 19/01/2018

Non sono previste modifiche edilizie.

Dal punto di vista gestionale è previsto lo stoccaggio, la movimentazione e la cernita manuale o con braccio meccanico dei rifiuti all'interno del capannone, mentre nell'area cortiliva esterna è previsto esclusivamente lo stoccaggio di cassoni contenenti rifiuti metallici ferrosi

Infine è stato dichiarato che l'attività che si intende avviare in via degli Andreani n.7 a Sasso Marconi (BO), non comprende né in tutto né in parte alcuna delle attività indicate nell'elenco di cui al D.P.R. 151/2001 Allegato I; pertanto, la stessa non rientra fra le attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi.

In particolare i quantitativi di materiali infiammabili presenti quali carta, cartone, plastica, legno, ecc. che si intende stoccare sono sotto le soglie previste dal suddetto DPR.

1.3 In data 19/01/2018, è stata trasmessa² la convocazione della conferenza di servizi tenutasi in data 22/02/2018, a cui hanno preso parte, ARPAE SAC e Servizi Territoriali Bologna.

Dalla conferenza di servizi è emersa la completezza documentale a corredo dell'istanza ed un parere favorevole all'autorizzazione con le seguenti precisazioni e prescrizioni:

a) Vincoli territoriali

Il sito impiantistico è localizzato in zona di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare-montano all'interno di terrazzi fluviali disciplinata dall'art. 5.3 comma 6 delle Norme del P.T.C.P. e dall'Allegato O delle Norme di Attuazione della variante al PTCP in recepimento del P.T.A.³ della Regione Emilia-Romagna che disciplina i centri di pericolo tra cui rientrano gli impianti di gestione di rifiuti.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3, dell'art. 5.3 comma 6 delle Norme del P.T.C.P. nonché dell'Allegato O delle Norme di Attuazione della variante al PTCP in recepimento del P.T.A.⁴ della Regione Emilia-Romagna stabiliscono che la gestione di impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, quali quello in oggetto, è vietata nelle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare-montano all'interno di terrazzi fluviali. In dette zone, infatti, ai sensi dell'allegato O delle Norme di Attuazione della variante al PTCP in recepimento del P.T.A.⁵, la gestione dei rifiuti non è ammessa ad esclusione delle discariche di rifiuti inerti.

L'art. 14 della L.R. Emilia-Romagna n. 25/2016 stabilisce quanto segue:

² Con nota PGB0/2017/1427 e 1428 del 19/01/2018;

³ Piano di Tutela delle Acque

⁴ approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 04/04/2011

⁵ vedi precedente punto 5

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8542 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

"Disposizioni transitorie per gli effetti della pianificazione provinciale in materia ambientale

1. Nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la legge regionale n. 13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformità del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest'ultima rispetto alla pianificazione provinciale.

2. In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma."

Facendo riferimento agli strumenti di pianificazione regionale vigenti e pertinenti al caso specifico ed, in particolare, al Piano Regionale di Tutela delle Acque vigente approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 40 del 21/12/2005, emerge la presenza di divieti allo smaltimento dei rifiuti in discarica ed alla gestione dei rifiuti pericolosi nelle zone di protezione delle acque sotterranee degli ambiti territoriali di pianura e pedecollinare (cfr con artt. dal n.45 al 48 delle Norme del Piano) ma non di espliciti divieti al recupero di rifiuti non pericolosi.

Pertanto, si ritiene che, in base a quanto stabilito dall'art. 14 della L.R. 25/2016, poiché l'attività in oggetto consiste nel mero recupero di rifiuti non pericolosi, non vi siano vincoli ambientali e territoriali escludenti.

b) Operazione di recupero R4

Relativamente ai rifiuti ferrosi e non ferrosi ed agli spezzoni di cavo di rame ricoperto già iscritti al registro provinciale delle imprese di recupero, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m., per l'operazione di recupero R4, va rilevato che con l'emanazione dei Regolamenti del Consiglio Ue n. 333/2011 sui rottami di ferro e acciaio e sui rottami di alluminio ed il Regolamento Ue n. 715/2013 sui rottami di rame, gli impianti di recupero di rifiuti, quali quello in oggetto, in adeguamento a dette norme, al fine di produrre materiali che cessano dalla qualifica di rifiuti (end of waste ovvero materia prima secondaria), devono applicare un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità dell'impianto e dell'attività

svolta ai criteri di qualità dei rifiuti in ingresso, dei materiali prodotti e dei processi di trattamento indicati nell'allegato 1 ai regolamenti sopra richiamati.

La norma prevede anche la produzione di una dichiarazione di conformità a detto sistema di gestione per ciascuna partita di rottami. In caso contrario le aziende di recupero non sono legittimate a produrre materie prime secondarie o materiali esclusi dalla normativa in materia di rifiuti (end of waste).

Poichè, nel caso specifico, è stato dichiarato che la ditta non è ancora in possesso di detto sistema di gestione, si ritiene di poter comunque confermare tutte le tipologie di rifiuti in ingresso richieste all'impianto ma i rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio, di alluminio e di rame, potranno essere conferiti esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di recupero R12 (trattamenti preliminari al recupero in altri impianti) o R13 (mero stoccaggio, cioè messa in riserva propedeutica al recupero in altri impianti); per altre tipologie di rottami, diverse dai rottami di ferro e acciaio, di alluminio e di rame, che rientrino nelle tipologie autorizzate, sarà possibile effettuare le operazioni R4 certificando le materie prime secondarie ottenute secondo le norme specifiche (Uni, Euro, ecc..) (*cf. con la tipologia 3.2.4 c) dell'allegato 1 suballegato al DM 5/02/1998 e s.m.*);

A seguito dell'ottenimento della registrazione della ditta al sistema di accreditamento per la gestione di qualità dei rottami ferrosi, non ferrosi, di alluminio e di rame secondo le disposizioni dei Regolamenti del Consiglio Ue n. 333/2011 sui rottami di ferro e acciaio e sui rottami di alluminio ed il Regolamento Ue n. 715/2013, la stessa potrà effettuare l'operazione R4 anche su detti rifiuti in ingresso all'impianto. A tal fine dovrà essere tempestivamente trasmesso copia del certificato di accreditamento agli enti competenti (ARPAE e Comune di Sasso Marconi)

- 1.4 In data 13/02/2018, è stato acquisito parere dell'Ausl che pur non evidenziando elementi di criticità ha espresso⁶, da un lato, alcune valutazioni che devono necessariamente tradursi in richieste di integrazione al proponente e dall'altro lato alcune condizioni recepibili attraverso specifiche prescrizioni, di seguito elencate:

Richieste di integrazione

Si fanno salve le verifiche a cura dei competenti uffici del Comune di Sasso Marconi, tenuto conto che devono essere sempre assicurati i necessari requisiti igienico- edilizi e di salubrità al fine dell'utilizzo di edifici e/o locali per sia per la presenza sia, a maggior ragione, per la

⁶ Agli atti PGB0/2018/3580 del 13/02/2018

permanenza di persone. Resta inteso che il procedimento non contempla il rilascio del permesso di costruire e non contempla la SCIA edilizia, mancando i necessari elementi per una corretta valutazione quali, a mero titolo di esempio e da non considerarsi esaustivi: superfici, RI / RV di tutti i locali, abaco infissi, piante, sezioni, planimetria di rete idrica e fognaria con indicazione dei relativi rapporti quotati, ecc. ecc.

Si fa presente che da quanto emergerebbe dal documento "Relazione Tecnica Rifiuti" non sarebbero presenti aperture finestrate a parete (a pagina 3 la luminosità sarebbe garantita esclusivamente da "finestrature superiori"), situazione che non consentirebbe il rispetto del requisito del benessere ottico – visivo (visione degli elementi esterni del paesaggio); qualora questa situazione fosse confermata si ritiene opportuno e auspicabile un intervento al fine di garantire il benessere ottico – visivo qualora il capannone fosse già stato autorizzato in tal modo, mentre diversamente si ritiene necessario garantire il benessere ottico – visivo.

Si segnala altresì che pagina 4 del documento "Progetto dell'impianto" si parla di una "Zona refettorio e una zona magazzino" accessibile tramite scala, laddove nella planimetria catastale è presente la sola destinazione magazzino, è opportuno chiarire.

Si ritiene in ogni caso, pur prendendo atto della modesta mobilità indotta (due mezzi / giorno come dichiarato a pagina 5 della "Relazione Tecnica sulla valutazione degli impatti ambientali"), che occorrerà prevedere un approfondimento sulle modalità di manovra all'interno e all'esterno dell'attività (consegna dei materiali dei materiali da trattare e rilascio dei materiali trattati) dei mezzi al fine di assicurare la sicurezza delle persone sia coinvolte nell'attività che terze.

Prescrizioni

Tenuto infine conto della prossimità della ditta ad aree a diversa destinazione urbanistica, si ritiene che debba essere assicurata una particolare attenzione nella gestione dei rifiuti e dell'attività (interna ed esterna), anche al fine di evitare che possano ingenerarsi occasioni che possono favorire la presenza e/o la proliferazione di animali molesti o nocivi quali, a titolo d'esempio, muridi e culicidi per i quali fin da ora deve essere contemplato un piano di controllo;

Si ricorda altresì vista la vicinanza dell'area cimiteriale è opportuno ricordare la necessità che l'attività sia svolta in modo da garantire il decoro e la tranquillità del luogo di sepoltura, tenuto conto anche dei principi enunciati nella nota emessa dalla Regione Emilia Romagna prot. n. Prot. n. AMP/DPA/1493 del 21 gennaio 2005;

Gli impianti di sollevamento di portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica periodica, e le macchine utensili eventualmente presenti devono essere dotate di dispositivi di sicurezza.

Si ricorda inoltre che se nel futuro la situazione dovesse mutare, tramite l'assunzione di dipendenti o l'acquisizione di soci, la ditta dovrà provvedere alla revisione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e quindi procedere con l'adeguamento a quanto previsto dalla norma di igiene e sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008). Ad esempio realizzare spogliatoi e docce che attualmente non sono previsti, considerare la temperatura dei locali di lavoro (attualmente non è presente l'impianto di riscaldamento), programmare la partecipazione ai corsi di formazione degli addetti e adempiere a tutti gli altri obblighi previsti per legge. Si ricorda inoltre che, anche se l'attività non è soggetta ai controlli periodici dei Vigili del Fuoco, il titolare è comunque tenuto ad adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire gli incendi e la loro propagazione all'interno degli ambienti di lavoro (es: installazione estintori o altri dispositivi estinguenti, uscite di emergenza idonee, ecc.).

1.5 Richiesta di integrazione

In data 9/03/2018 è stato sospeso il procedimento⁷ e sono state chieste una serie di integrazioni sulla base del parere espresso dall'Ausl di cui al precedente punto.

La documentazione integrativa ha permesso di chiarire in particolare:

- l'assenza di refettorio al piano sopra i servizi igienici e gli uffici che pertanto, rimane ad esclusivo uso a magazzino;
- la presenza di locale spogliatoio in adiacenza al bagno, al piano terra;
- la movimentazione dei mezzi unidirezionale in entrata ed uscita, cioè in avanti ed in retro marcia;
- la presenza di un unico addetto, il titolare che permarrà nell'impianto meno di quattro ore/giorno;

⁷ PGB0/2018/5870 del 9/03/2018

- che i locali sono conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie, in base alla dichiarazione resa da tecnico abilitato ;
- 1.6 A seguito della trasmissione delle integrazioni avvenuta in data 13/06/2018⁸ è stata indetta la seconda seduta della Conferenza di servizi tenuta in data 17/07/2018 a cui ha partecipato ARPAE SAC Bologna ed il proponente.
Dall'incontro è emersa la possibilità di concludere positivamente il procedimento, stabilendo una serie di prescrizioni che derivano dal parere dell'Ausl e dalle valutazioni emerse nel corso della prima conferenza di servizi
- 1.7 In data 29/06/2018 è stato acquisito agli atti⁹ parere favorevole della Città Metropolitana di Bologna di compatibilità dell'attività al P.T.C.P.
- 1.8 In data 16/07/2018 è stato acquisito agli atti¹⁰ parere dell'Ausl Bologna sulle integrazioni, con parere favorevole confermando le prescrizioni indicate nel primo parere del 13/02/2018;
- 1.9 Si intende acquisito il parere favorevole del Comune di Sasso Marconi che è stato regolarmente convocato ma non ha partecipato alle Conferenze dei servizi né ha espresso alcun parere a riguardo
- 1.10 In data 29/03/2018 il Ministero dell'Interno ha comunicato (prot. n. PRBOUTG 0021396_20180228) che a carico della ditta Tonini Andrea, sede legale Via Fontana, 19, Sasso Marconi (BO) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011, non sussistono, alla data odierna, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011
- 1.11 Per quanto concerne l'esenzione dell'attività dalla procedura di verifica ambientale (screening) si evidenzia che detta attività non rientra nel punto B.2.57 dell'allegato B.2 della L.R. 9/99 e s.m. in quanto sebbene sia prevista l'operazione di recupero R4, la capacità complessiva di rifiuti conferibili per dette operazioni è inferiore alla soglia sopra cui si applica detta procedura, pari a 10 t/giorno

⁸ Con nota agli atti PGBO/2018/13843 del 13/06/2018

⁹ Con nota agli atti PGBO/2018/15206 del 29/06/2018

¹⁰ Con nota agli atti PGBO/2018/16501 del 16/07/2018

1.12 La relazione tecnica conclusiva della Conferenza di servizi¹¹ ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla ditta Tonini Andrea, sede legale Via degli Andreani, 7, Sasso Marconi (BO), relativa alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via degli Andreani, 7, Sasso Marconi (BO), con condizioni e prescrizioni recepite nel presente provvedimento ;

1.13 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Il Responsabile ARPAE Sac Bologna
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)

Allegato n. 1: Prescrizioni, raccomandazioni, avvertenze
Allegato n. 2: Descrizione dell'impianto

Allegato 1 – Prescrizioni, raccomandazioni, avvertenze

¹¹Agli atti PGBO/2018/16871 del 19/07/2018

a) Durata dell'autorizzazione :

L'autorizzazione unica è valida per 10¹¹ (dieci) anni a decorrere dalla data di rilascio della determina.

L'avvio dell'attività di gestione dei rifiuti è condizionata alla prestazione e successiva comunicazione di accettazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 2. della determina

b) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:

I rifiuti conferibili all'impianto sono i seguenti:

Rifiuti non pericolosi:

CER	DESCRIZIONE
020110	rifiuti metallici
100201	rifiuti dal trattamento delle scorie
100210	scaglie di laminazione
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica

¹¹ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	metallo

c) Quantità di rifiuti conferibili all'impianto:

- La quantità massima di rifiuti conferibili all'impianto è di 3.000 tonn/anno;
- La quantità massima di rifiuti stoccabili istantaneamente nell'impianto è di 200 t;
- Il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti conferibili da sottoporre all'operazione R4 è di 10 t/giorno¹²

d) Limitazioni sull'operazione di recupero R4:

L'operazione di recupero R4 è limitata alle tipologie di rifiuti costituiti da materiali non ferrosi, esclusi alluminio e rame e loro leghe dalle cui lavorazioni eventualmente svolte nell'impianto vengano prodotte materie prime secondarie conformi alle specifiche UNI ed EURO, oppure nelle forme usualmente commercializzate; in ogni caso dette attività di recupero dovranno essere pienamente conformi al D.M. 5/02/1998 e s.m. con particolare riferimento alla tipologia 3.2 dell'allegato 1 suballegato 2.

In alternativa dette tipologie di rifiuti saranno ammessi all'impianto esclusivamente per la messa in riserva (operazione R13) o per effettuare trattamenti preliminari al recupero in altri impianti (operazione R12);

¹² In quanto per conferimenti giornalieri maggiori di 10 t di rifiuti destinati ad operazioni di recupero R4, avrebbe dovuto essere attivata la procedura di verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 9/99 e s.m.

e) Specifiche su alcune tipologie di rifiuti

- I rottami di ferro e acciaio, di alluminio e di rame e delle loro leghe siano conferiti esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di recupero R12 (trattamenti preliminari al recupero in altri impianti) o R13 (mero stoccaggio, cioè messa in riserva propedeutica al recupero in altri impianti); pertanto dalle lavorazioni eventualmente svolte su dette tipologie di rottame (operazione R12) verranno prodotti rifiuti da inviare ad altri impianti di recupero.

Qualora la ditta ottenga le registrazioni al sistema di gestione in conformità al Regolamento UE n. 333/2011 (per i rottami di ferro e acciaio ed alluminio e loro leghe) ed al Regolamento UE 715/2013 (per i rottami di rame e loro leghe), potranno essere svolte anche le operazioni di recupero R4 nel pieno rispetto di quanto stabilito da detti regolamenti. A tal fine si raccomanda alla ditta la tempestiva trasmissione dei certificati a questa Agenzia ARPAE SAC Bologna.

- I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), siano gestiti nel rispetto del d.lgs 49/2014 con riferimento particolare ai criteri di gestione di cui all'allegato VII e VIII del medesimo d.lgs nella misura in cui è applicabile all'impianto ed all'attività specifica;

f) Stoccaggio e movimentazione dei rifiuti

- Relativamente alla distribuzione dei rifiuti negli spazi previsti come da planimetria allegata all'istanza, si conferma che le diverse tipologie di rifiuti conferibili debbano trovare primariamente collocazione nelle aree destinate ad essi in base al lay out allegato all'istanza. Tuttavia, per motivi logistici aziendali, o qualora gli spazi, il numero e la quantità di tipologie di rifiuti stoccati in un determinato momento lo consentano, non è esclusa la possibilità di una diversa localizzazione dei rifiuti rispetto a quella indicati nel lay-out, fatto salvo quanto prescritto successivamente e fatto salvo l'utilizzo esclusivo degli spazi adibiti a stoccaggio e lavorazioni indicate nel lay-out;
- La tavola del lay out allegata alla presente istanza dovrà essere posizionata in maniera ben visibile all'interno del capannone in modo da garantire costantemente il rispetto dell'organizzazione degli spazi, fermo restando quanto indicato al precedente punto;

- Nell'area cortiliva esterna al capannone è ammesso esclusivamente lo stoccaggio di rifiuti in cassoni a tenuta che dovranno essere normalmente chiusi o coperti;
- L'altezza massima dei cumuli di rifiuti, e degli eventuali *EoW (end of waste)* è di 4 metri; detti cumuli dovranno comunque essere gestiti in modo tale da impedire la caduta accidentale di materiale;
- Le polveri dei materiali ferrosi, non ferrosi e plastici metalliche essere depositate e movimentate utilizzando esclusivamente contenitori a tenuta atti a impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro;
- Siano tenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti da quelle dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita e di selezione e da quelle degli *EoW*/prodotti commercializzabili;
- Poiché è stato dichiarato che l'attività di recupero di rifiuti in oggetto non è compresa tra le attività soggette alle visite ed ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in materia di prevenzione incendi, i quantitativi di materiali infiammabili presenti nell'impianto, cioè carta, cartone, plastica, legno, ecc.. dovranno essere stoccati entro i limiti quantitativi previsti dall'allegato 1 al DPR 151/2011 e s.m.;
- Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti sia dentro il capannone che all'esterno dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- I contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento

g) Manutenzioni ed altre prescrizioni generali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8542 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, all'occorrenza, la pulizia della pavimentazione del capannone e dei piazzali esterni;
- La ditta dovrà tenere in dotazione sostanze assorbenti per poter intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali di prodotti o rifiuti sia all'interno che esternamente al capannone
- L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili; a tal fine dovrà verificare con frequenza semestrale lo stato di deterioramento delle pavimentazioni

h) Adempimenti in caso di chiusura dell'attività

- Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare la comunicazione di fine attività fornendo altresì un crono-programma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti
- In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:
 - rimozione dei rifiuti e dei prodotti commercializzabili;
 - pulizia delle reti fognarie, dell'impianto di depurazione nonché pulizia e bonifica delle eventuali vasche interrate e serbatoi presenti ;
 - altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area
- Al termine delle attività di ripristino dello stato dei luoghi preventivamente all'avvio dell'attività di gestione, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica ad ARPAE e Comune di Sasso Marconi che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrate, serbatoi interrate, vasche di

tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

i) Gestione degli scarichi acque nere domestiche provenienti dai servizi igienici uffici

Scarico nella pubblica fognatura di Via degli Andreani, Sasso Marconi, classificato come *Scarico di Acque Reflue Domestiche*, originato dalla rete aziendale di raccolta delle acque nere dei servizi igienici aziendali.

Prescrizioni

Il Titolare dello scarico dovrà garantire:

- la verifica, manutenzione e pulizia, con frequenza almeno annuale, del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche compresa, quando necessaria, l'asportazione dei fanghi dalla fossa Imhoff, se prevista, al fine di garantirne la funzionalità ed il rendimento depurativo nel tempo;
- di conservare idonea documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni periodiche di manutenzione, compresa la documentazione relativa alle eventuali operazioni di smaltimento del materiale di risulta da effettuarsi tramite ditte autorizzate

Avvertenze generali sugli scarichi delle acque reflue

- Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei

limiti di accettabilità prescritti ed il rapido ripristino della situazione autorizzata;

- Si avverte che l'Autorità competente, per esigenza di maggior tutela ambientale e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, ha facoltà di richiedere successivi adeguamenti/miglioramenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.

l) Raccomandazioni

- Tenuto conto della prossimità della ditta ad aree a diversa destinazione urbanistica, si raccomanda di assicurare una particolare attenzione nella gestione dei rifiuti e dell'attività (interna ed esterna), anche al fine di evitare che possano ingenerarsi occasioni che possono favorire la presenza e/o la proliferazione di animali molesti o nocivi quali, a titolo d'esempio, muridi e culicidi per i quali fin da ora deve essere contemplato un piano di controllo;
- Vista la vicinanza dell'area cimiteriale si raccomanda di gestire l'attività in modo da garantire il decoro e la tranquillità del luogo di sepoltura, tenuto conto anche dei principi enunciati nella nota emessa dalla Regione Emilia Romagna prot. n. Prot. n. AMP/DPA/1493 del 21 gennaio 2005;
- Si raccomanda di dare immediata comunicazione all'ARPA SAC di Bologna delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- Si raccomanda di comunicare immediatamente all'ARPAE SAC di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

m) Avvertenze :

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8542 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- Sebbene l'attività non sia soggetta ai controlli periodici dei Vigili del Fuoco, il titolare è comunque tenuto ad adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire gli incendi e la loro propagazione all'interno degli ambienti di lavoro (es. installazione degli estintori o altri dispositivi estinguenti, uscite di emergenza idonee, formazione dei lavoratori addetti alle emergenze, ecc.);
- Gli impianti di sollevamento di portata superiore a 200 Kg siano sottoposti a verifica periodica, e le macchine utensili eventualmente presenti siano dotate di dispositivi di sicurezza.
- Si avverte che se nel futuro la situazione dovesse mutare, tramite l'assunzione di dipendenti o l'acquisizione di soci, la ditta dovrà provvedere alla revisione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e quindi procedere con l'adeguamento a quanto previsto dalla norma di igiene e sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008). Ad esempio realizzare spogliatoi e docce che attualmente non sono previsti, considerare la temperatura dei locali di lavoro (attualmente non è presente l'impianto di riscaldamento), programmare la partecipazione ai corsi di formazione degli addetti e adempiere a tutti gli altri obblighi previsti per legge.
- Dovranno essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m, se ed in quanto applicabili;
- La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'ARPAE SAC Bologna, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità

ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;

- Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Allegato 2

Descrizione dell'impianto

Il proponente chiede di trasferire l'attività di recupero attualmente svolta in Via Fontana, 19, Sasso Marconi (BO) in un'area vicina appartenente al medesimo comparto produttivo del Comune di Sasso Marconi, individuata catastalmente al foglio 62 mappali 88 e 347, di superficie complessiva pari a 500 mq circa e sita in Via degli Andreani, 7.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8542 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

La ditta intende continuare a svolgere la medesima attività di recupero di talune tipologie di rifiuti non pericolosi, quali rottami ferrosi e non ferrosi e cavi di rame, che sta attualmente svolgendo nel sito di Via Fontana, 19, ma in un capannone di maggiori dimensioni. In più la ditta prevede di gestire, mediante un mero stoccaggio provvisorio (operazione R13), talune tipologie di rifiuti principalmente a base cartacea, legnosa, di plastica e di vetro al fine di garantire un servizio completo di raccolta dei rifiuti alla clientela.

Il gestore dell'impianto non applica attualmente il sistema di gestione della qualità atta a dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti dai Regolamenti del Consiglio Ue n. 333/2011 e n. 715/2013.

I quantitativi massimi di rifiuti che si intendono gestire sono pari a 3.000 t/a.

La capacità massima di stoccaggio istantanea è pari a 200 t.

Il quantitativo massimo di rifiuti che si intende gestire secondo l'operazione R4 è pari a 1 t/giorno

L'area impiantistica comprende un capannone di circa 340 mq ed un piazzale cementato impermeabile dell'area cortiliva di circa 160 mq; detta area è stata acquisita dalla ditta Tonini Andrea, con atto di vendita del precedente proprietario Investire Società di gestione del Risparmio S.p.A., Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna n. 23031 del 30/11/2017, repertorio n. 60.179 raccolta n. 29.723.

Il capannone comprende un'area su due piani comprendente un locale ufficio, un bagno ed uno spogliatoio poco superiore a 22 mq, al piano terra, ed un locale ad uso magazzino, al piano primo.

Non sono previste opere edilizie ma l'utilizzo di un capannone che ha già tutte le dotazioni minime necessarie allo svolgimento dell'attività

Le operazioni essenzialmente svolte dal gestore consistono in:

- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso e loro registrazione;
- verifica della conformità del carico a quanto indicato sul formulario di trasporto e a quanto previsto nell'autorizzazione;
- scarico dei rifiuti nelle apposite aree

All'interno del capannone è previsto lo stoccaggio dei rifiuti, distinti per classi merceologiche, in contenitori quali fusti, cassonetti, cassoni o in cumulo, e la cernita e selezione, all'occorrenza. All'esterno del capannone, nell'area cortiliva è previsto lo stoccaggio in cassoni senza effettuare alcuna lavorazione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8542 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

L'impianto è dotato di rete di adduzione dell'acqua ad uso potabile, di rete raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e di rete delle acque nere prodotte dai servizi igienici che recapitano nella pubblica fognatura di Via degli Andreani.

Non sono previste emissioni aeriformi prodotte dalle lavorazioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.